



COMUNE DI TRAPPETO

PROVINCIA DI PALERMO

Allegato alla delibera di C.C. n° 37 del 29.11.2010

STATUTO

UNIONE DEI COMUNI

PARTINICO E TRAPPETO

TITOLO 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Statuto, approvato dai rispettivi Consigli Comunali di Partinico e di Trappeto, con la procedura e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione e le corrispondenti risorse dell'Unione dei Comuni tra Partinico e Trappeto, di seguito denominata Unione.

2. L'Unione è un Ente Locale autonomo con propri poteri e funzioni, munito di autonomia regolamentare e finanziaria.

3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

4. La popolazione dell'Unione è costituita da tutte le persone fisiche che hanno la residenza nel territorio dei Comuni che la costituiscono.

5. L'Unione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa ed ha un patrimonio.

6. L'Unione è dotata di uno Stemma e di un proprio Gonfalone che saranno approvati con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione. La riproduzione e l'uso dello Stemma e del Gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

7. L'Unione ha sede legale nel Comune di Partinico, Palazzo di Città, Piazza Umberto I°. Presso la Sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all'Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

8. L'adesione di altri Comuni è subordinata alla modifica del presente statuto.

Art. 2 Finalità

1. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.

2. L'Unione nell'esercizio delle sue attività istituzionali persegue tra l'altro le seguenti finalità:

a) la piena valorizzazione e tutela delle risorse del territorio: umane, ambientali, culturali, ed economiche.

b) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico finanziarie umane e strumentali, esercitandole in forma unificata;

c) il costante miglioramento ed uniformità della qualità dei servizi erogati e l'allargamento della loro fruibilità;

d) l'equilibrato assetto del territorio e la difesa dell'ambiente;

e) la tutela dei diritti dei minori promuovendone l'educazione e la socializzazione, adoperandosi altresì contro ogni forma di violenza e abbandono;

f) l'affermazione delle pari opportunità tra i sessi;

g) la formazione dei giovani, il sostegno alle aggregazioni spontanee ed organizzate del mondo giovanile, la prevenzione del disagio e delle emarginazioni, dell'alcolismo e della tossicodipendenza;

h) l'effettività del diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione permanente;

i) la realizzazione dei diritti delle persone diversamente abili, la loro tutela ed inserimento nel tessuto sociale e la valorizzazione delle loro potenzialità;

j) il riconoscimento della dignità degli anziani, la loro cura e assistenza riconoscendo agli stessi soggetti depositari delle arti e tradizioni della nostra comunità, la promozione di occasioni di incontro e partecipazione;

k) l'integrazione nella comunità degli stranieri ed apolidi residenti nel territorio comune che

siano in regola con le norme nazionali in tema di diritto di soggiorno;

- l) l'affermazione del diritto alla salute;
- m) il sostegno alle iniziative di solidarietà di singoli e alle associazioni di volontariato;
- n) perseguimento della collaborazione e della cooperazione con i soggetti sociali, culturali, economici e sindacali operanti nel suo territorio;
- o) scambi culturali e gemellaggi con enti ed associazioni di diverse realtà nazionali ed internazionali.

3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia Regionale di Palermo, della Regione Siciliana, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 3 Obiettivi

1. E' scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale ente attribuita, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

2. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel raggiungimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.

3. Sono obiettivi dell'Unione:

a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali, a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia della salute dei cittadini; valorizza, inoltre, il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;

b) armonizza l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

c) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

d) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

e) migliorare la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

f) rapportarsi con gli Enti sovra-comunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

Art 4 Durata

1. L'Unione ha durata di anni 30 (trenta) dalla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo ed alla scadenza si scioglierà di fatto e di diritto, salvo diversa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali degli Enti aderenti. Tale deliberazione deve comunque essere adottata prima della scadenza naturale dell'Unione.

Art. 5 Recesso e Scioglimento

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di anni due dalla costituzione, con distinto provvedimento consiliare approvato con le procedure e i quorum

funzionali richiesti per le modifiche statutarie, da assumersi almeno 6 mesi prima della scadenza dell'anno solare da notificare al Presidente dell'Unione e agli altri Comuni aderenti entro il 30 giugno. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla notifica al Presidente dell'Unione della adozione del provvedimento definitivo.

2. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

3. In caso di recesso il Comune recedente, in via transitoria, avrà possibilità di stipulare convenzioni, inerenti le sole competenze trasferite per la continuazione dello svolgimento dei servizi da parte dell'Unione, in tale ipotesi il personale di ruolo trasferito rimarrà all'Unione fino al termine della convenzione.

4. La facoltà di recesso può esplicarsi anche nei confronti di un singolo servizio o funzione. Tale facoltà deve essere espressa con deliberazione motivata del Consiglio Comunale e deve essere altresì condivisa da analoghe deliberazioni adottate dalla maggioranza dei Consigli Comunali dell'Unione.

5. In caso di scioglimento dell'Unione, il Presidente Pro-Tempore assume le funzioni di Commissario liquidatore ed esercita tutti poteri previsti dalla Legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.

Art. 6

Funzioni amministrative

1. I Comuni aderenti possono attribuire all'Unione, previa deliberazione di Consiglio Comunale l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici.

2. Il trasferimento delle competenze viene deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni con separati atti deliberativi.

3. Il trasferimento presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico-economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.

4. A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione.

Art. 7

Funzioni e Servizi Associati

1. All'Unione possono essere affidate le competenze amministrative concernenti le funzioni ed i servizi sotto elencati:

a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

b) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;

c) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e realizzazione di attività produttive;

d) le funzioni in materia di edilizia, compresa la vigilanza e il controllo territoriale di base;

e) la partecipazione alla pianificazione urbanistica, anche con riferimento agli interventi del territorio;

f) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di Protezione Civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi.

g) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di pertinenza dell'Ente.

h) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

i) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali, l'erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, nell'ottica di quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

l) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino alla istruzione secondaria di primo grado;

m) la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici artistici e edifici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;

n) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale.

o) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;

p) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di Polizia Municipale e l'espletamento dei relativi compiti di Polizia Amministrativa e Stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

q) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di Servizi Anagrafici.

2. Nell'ambito delle suddette funzioni, all'atto della costituzione, vengono immediatamente trasferiti all'Unione i seguenti servizi, sulla scorta degli studi di fattibilità predisposti dagli uffici:

1) Servizio di Protezione Civile;

2) Servizio di viabilità e tutela del territorio dell'Unione;

3) Servizio di vigilanza e pulizia delle spiagge, delle coste e salvataggio a mare;

4) Servizio per l'eliminazione del randagismo e creazione di un canile sovra-comunale;

5) e-Government;

6) Ufficio Agricoltura;

7) Promozione e valorizzazione della pesca;

8) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali extraurbane e rurali;

9) Formazione permanente ed aggiornamento del personale dei Comuni aderenti;

10) Servizio di tutela ambientale;

11) Valorizzazione e promozione del territorio.

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

Art. 8

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.

2. Il Consiglio dell'Unione è composto da n° 16 membri di cui n° 11 Consiglieri appartenenti al Comune di Partinico e n° 5 Consiglieri appartenenti al Comune di Trappeto. Sono componenti di diritto i Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni di Partinico e Trappeto.

3. La Giunta dell'Unione, è costituita da n° 5 componenti, così ripartiti: il Sindaco del Comune di Partinico e due Assessori da lui designati; il Sindaco del Comune di Trappeto e un Assessore da lui designato. La carica di Presidente dell'Unione è ricoperta da un Sindaco secondo l'ordine di turnazione deliberato dalla Giunta.

4. Il Presidente dell'Unione, sulla base delle designazioni degli Assessori fatte da ciascun Sindaco, procede con propria determinazione alla nomina dell'intera Giunta ed alla distribuzione delle deleghe.

5. La carica di Presidente dell'Unione è ricoperta alternativamente dal Sindaco di Partinico e dal Sindaco di Trappeto secondo l'ordine di turnazione normato ai sensi del successivo Art. 39.

6. Il Presidente dell'Unione rimane in carica 30 mesi.

Art. 9

Il Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni aderenti all'Unione ed è composto da n° 11 Consiglieri Comunali di Partinico e n° 5 Consiglieri Comunali di Trappeto e così per un totale di n° 16 consiglieri assegnati.

2. Ciascun Consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza con votazione a scrutinio segreto limitata ad un sola preferenza, garantendo la rappresentanza proporzionale della minoranza, ad eccezione dei due Presidenti del Consiglio Comunale di Partinico e Trappeto che di diritto sono componenti del Consiglio. Ciascun Consiglio, prima di procedere all'elezione dei membri di sua spettanza in seno al Consiglio dell'Unione, determina con apposita deliberazione la ripartizione proporzionale dei consiglieri da eleggere tra maggioranza e minoranza. Qualora un consigliere che è stato eletto in quota di maggioranza o di minoranza, cambi appartenenza politica transitando alla minoranza o alla maggioranza, decade da consigliere si deve procedere alla sua surroga.

3. L'elezione dei Consiglieri dell'Unione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di costituzione e, successivamente, entro trenta giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale.

4. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta di comunicazione della vacanza.

5. I componenti del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione, esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i componenti dei Consigli Comunali.

6. Ciascun Consigliere dell'Unione rimane in carica fino alla scadenza, del mandato di Consigliere Comunale del proprio Comune.

7. Il Consigliere viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni qual volta si procede alle amministrative in uno o più dei comuni aderenti; analogamente si procede all'integrazione del Consiglio nel caso in cui uno o più dei suoi componenti si dimetta o cessa per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere Comunale.

8. All'atto dell'insediamento ciascun Consigliere deve prestare giuramento.

Art. 10

Competenze del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione rappresenta l'intera comunità dell'Unione ed è titolare esclusivo delle funzioni di indirizzo e di controllo politicoamministrativo dell'ente.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali, in analogia a quanto previsto dalla legge, che riserva tali atti ai Consigli Comunali:

a) gli Statuti delle Aziende Speciali, delle Fondazioni, di Società Partecipate, i Regolamenti, salvo quello sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il quale adotta i criteri generali;

b) gli strumenti di programmazione e rendicontazione finanziaria;

c) le convenzioni con Comuni ed Enti;

d) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente Locale a società, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

e) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

f) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio dell'Unione, l'emissione dei prestiti obbligazionari;

g) la verifica degli equilibri di bilancio;

h) l'elezione dell'organo di revisione;

i) il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

j) di ogni atto rimesso dall'Ordinamento Regionale degli Enti Locali alla competenza del Consiglio Comunale.

Art. 11 **Presidenza del Consiglio dell'Unione**

1. Il Consiglio dell'Unione nella sua prima seduta è presieduto dal Consigliere anziano per età ed elegge al suo interno il Presidente, il Vice - Presidente Vicario ed il Vice - Presidente.

2. L'elezione del Presidente dell'Unione, avviene con votazione a scrutinio segreto e voto limitato ad una sola preferenza a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora non si raggiunga il quorum richiesto la votazione si ripeterà per altre due volte con il medesimo quorum. A partire dalla quarta votazione risulta eletto Presidente colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti, alla votazione devono essere comunque presenti la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Eletto il Presidente, si procede all'elezione del Vice - Presidente Vicario e del Vice - Presidente con il medesimo sistema.

3. Il Presidente, il Vice - Presidente Vicario ed il Vice - Presidente rimangono in carica per 30 (trenta) mesi. La carica di Presidente del Consiglio deve essere ricoperta alternativamente da un Consigliere del Comune di Partinico nel periodo di presidenza dell'Unione del Sindaco di Trappeto e da un Consigliere del Comune di Trappeto nel periodo di presidenza dell'Unione del Sindaco di Partinico. Il Presidente uscente del Consiglio dell'Unione rimarrà in carica fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, del Vice - Presidente Vicario e del Vice - Presidente, il Consiglio è presieduto dal componente anziano per età.

Art. 12 **Convocazione del Consiglio**

1. Il Consiglio è convocato:

- di norma su iniziativa del Presidente del Consiglio dell'Unione;
- su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;
- su richiesta del Presidente dell'Unione;

2. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione;

3. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere recapitato a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere recapitato a ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione. L'avviso può essere recapitato a mezzo di Posta Elettronica Certificata.

4. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare sia recapitato 24 ore prima della data della convocazione.

5. L'avviso di pubblicazione e l'o.d.g. da trattare è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione di cui al precedente comma 3.

Art. 13 **Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio**

1. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente la metà più uno dei Consiglieri.

2. La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo alla stessa ora con medesimo ordine del giorno e senza avviso di convocazione.

3. Nella seduta di prosecuzione il Consiglio è validamente riunito quando sia presente un terzo dei Consiglieri assegnati.

4. Il Segretario dell'Unione partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il Presidente del Consiglio.

Art. 14 **Funzionamento del Consiglio**

1. Il funzionamento del Consiglio dell'Unione, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio si può avvalere di commissioni costituite nel proprio seno. Il Regolamento determina i poteri e le competenze delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di Pubblicità dei lavori.

3. I Consiglieri dell'Unione possono costituire gruppi consiliari composto da almeno 3 (tre) Consiglieri. Ogni gruppo consiliare nomina al suo seno un Capogruppo.

4. I Capogruppo si riuniscono in Conferenza presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Unione. Spetta alla conferenza dei Capogruppo determinare l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio.

Art. 15 **La Giunta dell'Unione**

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente, dal Vice - Presidente e da n° 4 Assessori. La carica di Presidente è ricoperta da uno dei due Sindaci dei Comuni aderenti, mentre l'altro Sindaco ricopre di diritto la carica di Vice - Presidente salvo rinuncia. La rinuncia comporta la decadenza da componente della Giunta dell'Unione e l'obbligo di designare un Assessore.

2. Ciascun Sindaco procede alla designazione ed alla revoca dei rispettivi Assessori. Successivamente il Presidente dell'Unione procede con propria determinazione alla nomina dell'intera Giunta ed alla distribuzione delle deleghe. Il Presidente dell'Unione nomina il Vice - Presidente tra gli Assessori qualora si sia verificata la rinuncia di cui al comma 1.

3. Il Presidente dell'Unione dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile.

4. La Giunta dell'Unione è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione ed è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

5. Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione commissariale il Commissario Straordinario non potrà ricoprire la carica di Presidente.

Art. 16 **Competenze della Giunta dell'Unione**

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'adozione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo a cui relaziona annualmente.

2. La Giunta adotta ogni atto rimesso dall'Ordinamento Regionale degli Enti Locali alla competenza della Giunta Comunale. E' di competenza della Giunta l'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 17
Il Presidente dell'Unione

1. La carica di Presidente dell'Unione è ricoperta alternativamente, per il periodo di 30 (trenta) mesi, dal Sindaco di Partinico e dal Sindaco di Trappeto.
2. Il primo Presidente viene eletto ai sensi del successivo Art. 39.
3. L'ordine di turnazione è deliberato dalla Giunta ai sensi del successivo Art. 39.
4. Il Presidente uscente dell'Unione rimarrà in carica fino all'avvenuto insediamento del nuovo Presidente.

18
Competenze del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione;
 - b) nomina e revoca il Vice - Presidente e gli Assessori, su designazione dei Sindaci;
 - c) convoca e presiede la Giunta dell'Unione;
 - d) sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei membri della Giunta dell'Unione;
 - e) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali;
 - f) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti;
 - g) svolge, altresì, le altre funzioni che la legge attribuisce al Sindaco, compatibili con la natura dell'Unione;
 - h) nomina il Segretario Generale dell'Unione;
2. Il Presidente può affidare ai singoli componenti della Giunta dell'Unione deleghe su particolari materie nell'ambito delle funzioni assegnate all'Unione.
3. Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e coordinamento sull'attività altri componenti della Giunta dell'Unione, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Presidente ha competenza residuale per le materie non attribuite ad altri organi.

Art. 19
Status, indennità e gettoni di presenza

1. Il Presidente dell'Unione, il Vice - Presidente, gli Assessori ed il Presidente del Consiglio dell'Unione percepiscono un'indennità di funzione prevista dall'Ordinamento Regionale degli Enti Locali.
2. I Consiglieri dell'Unione percepiscono un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute di Consiglio e di Commissione così come previsto dall'Ordinamento Enti Locali.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano agli organi ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di status giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legislazione in materia di Enti nella Regione Siciliana.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20

Principi generali

1. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.

2. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al mantenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

3. A tal fine l'Unione dei Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività.

Art. 21

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.

2. L'Unione disciplina, con apposito Regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli Enti Locali, l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.

3. Detto Regolamento è approvato dalla Giunta dell'Unione nel rispetto dei principi stabiliti dal Consiglio dell'Unione.

Art. 22

Personale dell'Unione

1. L'Unione può assumere personale proprio, previa adozione della dotazione organica, e può anche avvalersi dell'opera del personale dipendente dai Comuni che ne fanno parte, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente e dai CCNL.

2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico - amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.

3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

4. Gli aspetti contrattuali sono regolati agli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.

5. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 23

Segretario dell'Unione

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione fra i Segretari Comunali regolarmente iscritti all'Albo Regionale; in caso di sua assenza od impedimento le funzioni sono temporaneamente assunte dal Vice - Segretario nominato con proprio provvedimento dal Presidente dell'Unione.

2. Il Segretario, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa agli organi dell'Unione.

3. Il Segretario inoltre:
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - roga tutti i contratti nei quali l'Unione è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione;
4. Il Segretario è nominato per il periodo in cui rimane in carica il Presidente dell'Unione che lo ha nominato, ferma restando la facoltà del successivo Presidente di poterlo riconfermare.
5. Lo Stato giuridico ed economico del Segretario è stabilito dalla Legge e dalla contrattazione collettiva. Il trattamento economico è determinato con deliberazione della Giunta dell'Unione;

Art. 24

Vice - Segretario dell'Unione

1. L'Unione può avere un Vice-Segretario, nominato dal Presidente dell'Unione, con le modalità di cui all'articolo precedente. Il Vice Segretario deve essere in possesso di comprovati requisiti professionali.
2. Il Vice -Segretario coadiuva il Segretario dell'Unione e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. Il Vice-Segretario dura in carica per lo stesso periodo previsto per il Segretario.
4. Il Presidente sentita la Giunta dell'Unione, può attribuire al Vice - Segretario dell'unione, l'incarico di Responsabile dei Servizi Amministrativi.
5. Lo Stato giuridico ed economico del Vice - Segretario è stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il trattamento economico è determinato con deliberazione della Giunta dell'Unione.

TITOLO IV - ISITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 25

Criteri generali

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico Regolamento, da adottare e disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione delle cittadine e dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e tutela dell' ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse Pubbliche locali.

Art. 26

Consultazioni

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di

illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, si dovrà tener conto in sede deliberante.

2. I Comuni e le Organizzazioni Sindacali e di Categoria sono invitati a partecipare alla fase degli indirizzi dell'unione, segnatamente nella predisposizione di piani e dei programmi.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dall'Unione

Art. 27

Istanze, osservazioni, proposte

1. I Cittadini, le Associazioni, le Organizzazioni Sindacali e di Categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.

2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro un termine congruo.

3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte possono essere sentiti dagli organi dell'Unione.

Art. 28

Referendum consultivo

1. Qualora l'Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo, che non può aver luogo in incidenza con altre consultazioni elettorali e referendarie.

2. L'indizione del referendum può essere richiesta da:

- Il Consiglio dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;

- almeno la metà dei Consigli Comunali dei comuni aderenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;

- il dieci per cento, almeno, del corpo elettorale dell'Unione, che deve esprimersi mediante la presentazione al Consiglio dell'Unione di una proposta scritta, contenente le firme autenticate dei promotori.

3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza di questo da sottoporre a referendum.

4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell'Unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente statuto.

5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il Consiglio dell'Unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro un termine congruo dalla presentazione della stessa mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal Presidente dell'Unione il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a dei Consiglieri assegnati.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 29

Finanza dell'Unione

1. L'Unione ha un proprio patrimonio ed autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito della finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. La finanza dell'Unione è costituita da:

- a) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- b) tasse e diritti per servizi pubblici;
- c) trasferimenti erariali;
- d) trasferimenti regionali;
- e) trasferimenti dei comuni aderenti;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

3. La compartecipazione dei Comuni è stabilita per ogni funzione secondo criteri di equità, riferiti in particolare alla popolazione, al territorio e al tipo di servizio. Detti criteri sono stabiliti dal Consiglio dell'Unione.

4. L'unione fa propri i principi di sana e corretta gestione contenuti all'interno dei Principi Contabili degli Enti Locali ed informa ad essi la propria azione.

Art. 30

Bilancio e Programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera il Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale con i termini e le modalità previsti per i Comuni.

2. L'attività economico - finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli Enti Locali.

3. I Regolamento di Contabilità disciplina le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

4. Con il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi è disciplinata l'organizzazione del Servizio economico - finanziario. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.

Art. 31

Revisione economico finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Collegio di Revisori composto da tre membri.

2. Il Collegio è eletto dal Consiglio dell'Unione con votazione a scrutinio segreto e limitata a sola preferenza.

3. I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del collegio;

b) due tra gli iscritti all'Albo Unico dei Ragionieri e Dottori Commercialisti.

4. Il Regolamento di Contabilità disciplinerà, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento l'organo di revisione. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei Revisori è determinato con deliberazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 32
Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto ai sensi di legge, previa gara, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33
Personale

1. Fino all'adozione della dotazione organica ed assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione si ricorre agli istituti del comando, distacco, assegnazione temporanea, collaborazioni, sussistendone gli estremi di legge. Possono altresì essere utilizzati lavoratori A.S.U. e contrattisti; secondo le modalità le forme consentite dalla normativa vigente e dai CCNL, nonché personale con incarico a contratto, per figure professionali ad alta specializzazione, non presenti nell'organico dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, dell'Unione, nomina il Responsabile dei Servizi Amministrativi, che può assumere altresì la carica di Vice - Segretario, ed il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario. Il trattamento economico del Responsabile dei Servizi Amministrativi e del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario è determinato con deliberazione della Giunta dell'Unione.

Art. 34
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera il Bilancio di Previsione non oltre 90 (novanta) giorni di costituzione dell'Unione.

2. Fino alla costituzione del servizio economico - finanziario la gestione dell'attività è affidata dal Presidente dell'Unione ad un Funzionario, categoria "D", di uno dei Comuni partecipanti dalla comprovata esperienza in materia di finanza e contabilità degli Enti Locali.

Art. 35
Fondo Spese

1. Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata alle funzioni che sono trasferite all'unione.

Art. 36
Gestione del Servizio di Tesoreria

1. Nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria ogni riscossione ed ogni pagamento avvengono presso la Tesoreria del Comune di Partinico, che provvederà all'apertura di un apposito sottoconto.

Art. 37
Prima convocazione del Consiglio dell'Unione

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata e presieduta dal Consigliere Anziano per età entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti,

effettuate a norma del precedente Articolo 9. Le nomine dei componenti del Consiglio dell'Unione devono essere trasmesse al Presidente del Consiglio di Partinico.

Art. 38

Prima convocazione della Giunta dell'Unione

1. Alla prima seduta della Giunta dell'Unione partecipano esclusivamente i Sindaci dei Comuni di Partinico e Trappeto ed è convocata e presieduta dal Sindaco anziano per età. La Giunta, così composta, delibera l'ordine di turnazione dei Sindaci alla Presidenza dell'Unione ed elegge il Primo Presidente. Alla prima seduta della Giunta partecipa un Segretario Comunale invitato dal Sindaco anziano per età.

2. Tale ordine potrà essere variato con successiva deliberazione della Giunta dell'Unione.

3. Il Presidente dell'Unione presta giuramento nel corso della prima seduta di consiglio.

Art. 39

Durata in carica del Presidente dell'Unione, dei componenti della Giunta dell'Unione, del Presidente del Consiglio, del Vice-Presidente Vicario e del Vice-Presidente del Consiglio

1. In deroga a quanto disposto dagli Artt. 8, 11 e 17 del presente Statuto, per il primo biennio successivamente alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo, il Presidente dell'Unione, i componenti della Giunta dell'Unione, il Presidente del Consiglio, il Vice - Presidente Vicario ed il Vice - Presidente del Consiglio rimangono in carica per 12 (dodici) mesi.

Art. 40

Modifiche della composizione del Consiglio dell'Unione

1. La modifica di classe demografica di appartenenza del Comune di Trappeto, che comporti l'assegnazione al Consiglio Comunale di n. 15 (quindici) Consiglieri, determina l'attribuzione allo stesso di 6 (sei) Consiglieri in seno al Consiglio dell'Unione.

2. Il presente articolo, al verificarsi della fattispecie di cui al comma 1, sostituisce le parti incompatibile degli Art. 8 e 9 del presente Statuto.

Art. 41

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il Presente Statuto deve essere pubblicato all'Albo Pretorio di ciascun Comune aderente e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. Il presente Statuto, ad avvenuta esecutività delle delibere consiliari di approvazione, entro in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di ciascun Comune aderente.

3. Copia del presente Statuto è trasmessa all'Assessorato Regionale Enti Locali, il quale provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'Interno.

Art. 42

Rinvio

1. Lo Statuto legittima l'attività dell'Unione e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica. Le disposizioni statutarie e regolamentari dei Comuni partecipanti in contrasto con il presente Statuto sono inefficaci.

2. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme vigenti in materia Enti Locali nella Regione Siciliana.